Transizione energetica e comunità rinnovabili – modelli di partenariato e riqualificazione di quartieri

Le comunità energetiche e la sussidiarietà orizzontale

- La norma che da attuazione alle comunità di energia rinnovabile è rappresentata dal

 - **DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 199**

- Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Le comunità energetiche e la sussidiarietà orizzontale

Le modalità d'incentivazione sono disciplinate dal:

d.m. 7 dicembre 2023, n. 414

Disciplina le "Configurazioni di Autoconsumo per la Condivisione dell'Energia Rinnovabile o CACER

le altre norme di riferimento

1. Decreto Legislativo n. 36.2023 Codice dei contratti pubblici
2. Decreto Legislativo n. 117.2017 Codice del terzo settore

I. Modello realizzativo delle comunità energetiche rinnovabili CER pubbliche in partenariato pubblico privato predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze

II. Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sui contratti pubblici e le concessioni,

Le comunità energetiche e la sussidiarietà orizzontale

- Art. 118 Costituzione ultimo comma
- Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117

Art.5

Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:

- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, ***alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199))***

I modelli di partenariato pubblico privato

- Il partenariato con le organizzazioni sociali
- Il partenariato contrattuale
- Il partenariato istituzionale (che non tratteremo)

Comuni e Comunità di energia rinnovabile

il Comune può scegliere di ricoprire uno o più dei seguenti ruoli:

1. **creare le condizioni di contesto e regole favorevoli** all'autoconsumo diffuso a partire dai propri strumenti di pianificazione settoriali e urbanistici;
2. **informare e sensibilizzare** a più livelli gli attori del territorio, con azioni diversificate e anche basate su modelli di sussidiarietà orizzontale, ad esempio, mediante la creazione di sportelli energia dedicati e attingendo alle competenze sviluppate degli organismi istituzionali e imprese operanti sul territorio per agevolare il processo di costituzione della CER;
3. **mettere a disposizione superfici vocate** alla realizzazione di impianti e/o impianti già realizzati per favorire l'aggregazione di comunità energetiche;
4. favorire l'organizzazione della cittadinanza in comunità, coinvolgendola fin dalle fasi iniziali, rendendo il processo di formazione ed evoluzione della CER quanto più aperto e inclusivo possibile;
5. selezionare partner tecnici tramite il ricorso a procedure a evidenza pubblica o altri strumenti di collaborazione tra pubblico e privato.

Comunità energetiche EELL e sussidiarietà orizzontale

- Gli enti locali possono

1. Promuovere la formazione di CER
2. Aderire a CER
3. Costituire nuove CER partecipandovi direttamente
4. Mettere a disposizione delle CER impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili
5. Individuare aree ove realizzare impianti per la produzione da fonti rinnovabili da mettere a disposizione delle CER

Comunità energetiche EELL e sussidiarietà orizzontale

In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del Dlgs n.165.2001, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di

1. co-programmazione
2. co-progettazione
3. accreditamento

Comunità energetiche EELL e sussidiarietà orizzontale

- **2.** La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.
- **3.** La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2.

Le comunità energetiche: forma societaria

- Associazioni non riconosciute o riconosciute (art.14 codice civile)
- Associazioni non riconosciute o riconosciute (art.14 codice civile)
- Fondazioni di partecipazione (art.12 codice civile e art. 1 D.P.R. 361/2000)
- Imprese sociali (Dlgs 3 luglio 2017,n.112)
- Moduli cooperativi (D.Lgs. 23 settembre 2016, n.175)
- Cooperative sociali (legge 8 novembre 1991, n. 381)
- Soggetti del terzo settore (D.lgs 03 luglio 2017, n.117)
- Consorzi artt.2602 e ss codice civile
- Società benefit (commi 376-384 dell'art. 1 L. 208 del 28 dicembre 2015)

La soluzione prescelta deve tener conto del fatto che la CER non può perseguire fini di lucro in modo principale

Le comunità energetiche: forma societaria

(art. 35 d. lgs. 117/2017) Le comunità energetiche possono costituirsi anche quali

Enti del Terzo Settore

Enti del terzo settore ETS

Associazioni del terzo settore APS

Le comunità energetiche: una forma di partenariato?

La comunità è un soggetto di <u>diritto autonomo:</u>

La comunità energetica è un soggetto che opera nell'ambito del diritto privato e del codice civile **anche allorché partecipi una pubblica amministrazione .**

In altre parole non siamo in presenza di strumento privatistico utilizzato per l'esercizio di potestà pubbliche (come sono ad es. le società in house).

La norma generale di riferimento è l'art.1-bis della legge 241/1990: "*La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente*"

ove, nel caso di comunità energetiche rinnovabili vi sia la convergenza di iniziative pubbliche e private, dobbiamo fare riferimento all'istituto del partenariato pubblico-privato di tipo collaborativo

La partecipazione di un comune a CER in forma associativa

la partecipazione dell'ente pubblico alle associazioni di diritto privato non risulta ad oggi puntualmente regolamentata

l'art. 1, comma 4, TUSP stabilisce che restano ferme tutte "le disposizioni di legge riguardanti la partecipazione di amministrazioni pubbliche ad enti associativi diversi dalle società e a fondazioni"

Le modalità e i limiti dell'adesione di una P.A. a un ente del libro I continua a rimanere un'area grigia delle relazioni tra P.A. e terzo settore: un'area regolata solo dal principio della inerenza della partecipazione alla missione istituzionale dell'ente socio e soggetta unicamente a revisione della Corte dei conti

Le CER e il partenariato – il modello del MEF

- Il principale focus del documento è dedicato alla costituzione e alle modalità di funzionamento delle CER recanti la partecipazione di Pubbliche Amministrazioni, specie enti pubblici territoriali, attraverso l'utilizzo di strumenti della contrattualistica pubblica per la costituzione e gestione delle CER a mezzo di rapporti di Partenariato Pubblico - Privato (PPP) e secondo il modello concessorio.
- Pertanto, si esaminano le implicazioni normative, economiche e contabili dell'utilizzo del PPP e della Concessione, anche alla luce del Codice dei Contratti Pubblici

Le CER e il partenariato – il modello del MEF

- Il documento indica le modalità di costituzione e gestione delle CER in PPP e approfondisce l'analisi dei rischi operativi (costruzione, disponibilità, domanda) e dei profili di contabilizzazione "on-off balance" per le Pubbliche Amministrazioni concedenti, specie laddove intenzionate a partecipare e aderire alla configurazione della CER medesima.

Le CER e il partenariato – il modello del MEF

- La Pubblica Amministrazione può:
- a) partecipare ad una CER e, tramite specifico contratto di partenariato pubblico privato, nella formula della concessione di costruzione e gestione con un operatore privato scelto mediante procedura competitiva, installare e manutenere impianti sulle superfici di propria appartenenza, promuovere la costituzione della CER, rendere disponibili gli impianti e condividere con la stessa l'energia prodotta (assumendo il ruolo di prosumer);

Le CER e il partenariato – il modello del MEF

- La Pubblica Amministrazione può:
- b) non partecipare direttamente ad una CER ma, tramite specifico contratto di partenariato pubblico privato, nella formula della concessione di costruzione e gestione con un operatore privato scelto mediante procedura competitiva, installare e manutenere impianti sulle superfici di propria appartenenza, promuovere la costituzione della CER, rendere disponibili gli impianti ;

Le CER e il partenariato – il modello del MEF

- La Pubblica Amministrazione può:
- c) mettere a disposizione dell'operatore privato, scelto sempre mediante procedura competitiva, proprie superfici per l'installazione di impianti dietro la corresponsione di un corrispettivo (canone concessorio) stante lo sfruttamento economico dell'asset riconosciuto all'operatore privato in via di esclusiva.

Il Privato, attraverso un apposito vincolo formulato alla costituzione del diritto di superficie, o tramite altro accordo negoziale, sarà tenuto a mettere gli impianti a disposizione della o delle CER costituite o in via di costituzione

Le CER e il partenariato – il modello del MEF

- La Pubblica Amministrazione può:
- d) Cedere il diritto di superficie direttamente alla CER sulle aree di proprietà dietro con partecipazione agli incentivi ove la P.A. partecipi anche in qualità di consumatore: alla CER spetterà il compito di installare e manutenere gli impianti.

La CER ad iniziativa pubblica (con asset a tariffazione sulla Pubblica Amministrazione)

- Qualora la Pubblica Amministrazione decida di promuovere la costituzione della CER attraverso propri impianti e faccia ricorso all'istituto del partenariato pubblico privato per l'affidamento in concessione al privato delle attività di installazione, gestione degli impianti, è necessario fare alcune ipotesi di base:
- a) Il fondatore o meglio il co-fondatore della CER è il soggetto pubblico che fattivamente e concretamente promuove la realizzazione della CER

La CER ad iniziativa pubblica (con asset a tariffazione sulla Pubblica Amministrazione)

- I soci fondatori procedono secondo le regole specifiche della forma associativa prescelta, alla stesura e alla formalizzazione dell'Atto Costitutivo e dello Statuto

I soggetti che possono partecipare

1. persone fisiche,
2. PMI, anche partecipate da enti territoriali,
3. associazioni,
4. aziende territoriali per l'edilizia residenziale,
5. istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza,
6. aziende pubbliche di servizi alla persona,
7. consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione,
8. enti religiosi,
9. enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale
10. nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'ISTAT, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione;

La forma societaria

- Associazioni non riconosciute o riconosciute (art.14 codice civile)
- Associazioni non riconosciute o riconosciute (ETS oppure APS) (art.14 codice civile e art. 35 d. lgs. 117/2017)
- Fondazioni di partecipazione (art.12 codice civile e art. 1 D.P.R. 361/2000)
- Imprese sociali (Dlgs 3 luglio 2017,n.112)
- Moduli cooperativi (D.Lgs. 23 settembre 2016, n.175)
- Cooperative sociali (legge 8 novembre 1991, n. 381)
- Soggetti del terzo settore (D.lgs 03 luglio 2017, n.117)
- Consorzi artt.2602 e ss codice civile
- Società benefit (commi 376-384 dell'art. 1 L. 208 del 28 dicembre 2015)

La soluzione prescelta deve tener conto del fatto che la CER non può perseguire fini di lucro in modo principale

Il rapporto con il concessionario

il rapporto concessorio viene instaurato tra Pubblica Amministrazione concedente e operatore privato sulla base di una procedura di gara e prevede:

1. l'installazione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto fotovoltaico per tutto il periodo concessorio
2. il supporto tecnico-amministrativo e legale nella costituzione e gestione della CER ad iniziativa pubblica.

Il rapporto con il concessionario

Il Comune ottiene

1. L'efficientamento energetico
2. la riconversione dei propri impianti attraverso la realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili
3. Una riduzione dei costi di approvvigionamento di utenza
4. Una riduzione dei costi di gestione

Il rapporto con il concessionario

Il concessionario, scelto tramite procedura competitiva, viene remunerato da

1. un canone di disponibilità
2. l'immissione in rete dell'energia prodotta dall'impianto e non consumata.
3. Un eventuale contributo in conto investimenti

Il rapporto con il concessionario

Gli impianti

1. Vengono resi disponibili al concedente cioè al Comune, per la produzione di energia secondo determinati obiettivi di produzione energetica, che eroga un canone di disponibilità.
2. Contemporaneamente vengono resi disponibili alla CER in relazione alla produzione virtuale di energia. Il concessionario è tenuto quindi a garantire che, ai fini dell'autoconsumo diffuso, l'energia elettrica immessa nella rete dai propri impianti rilevi nel computo dell'energia elettrica condivisa nella CER

La posizione del Comune concedente

Il soggetto pubblico concedente è

1. Proprietario degli impianti realizzati
2. produttore di energia e allo stesso tempo è consumatore (prosumer).
3. Il concedente è proprietario del POD (punto di prelievo - point of delivery) e gode dei benefici economici della CER in qualità di prosumer;

Il rapporto con il concessionario

La disponibilità assume un doppio significato

1. Costituisce rischio nel rapporto tra Comune e impresa realizzatrice (rischio di costruzione e di disponibilità) e sono allocati in capo al concessionario. Per tale motivo il rapporto concessorio riveste la natura di contratto misto di lavori e servizi
2. Si costituisce come rapporto contrattuale (contratto di disponibilità) tra Comune e CER in quanto il Comune, titolare degli impianti provvede ad assegnarli alla CER per determinare l'equilibrio tra produzione virtuale e consumi e quindi per consentire l'ottenimento degli incentivi

Contratti di partenariato pubblico privato

Art. 174. codice dei contratti

1. Il partenariato pubblico-privato è un'operazione economica in cui ricorrono congiuntamente le seguenti caratteristiche:

a) tra un ente concedente e uno o più operatori economici privati è instaurato un rapporto contrattuale di lungo periodo per raggiungere un risultato di interesse pubblico;

b) la copertura dei fabbisogni finanziari connessi alla realizzazione del progetto proviene in misura significativa da risorse reperite dalla parte privata, anche in ragione del rischio operativo assunto dalla medesima;

c) alla parte privata spetta il compito di realizzare e gestire il progetto, mentre alla parte pubblica quello di definire gli obiettivi e di verificarne l'attuazione;

d) il rischio operativo connesso alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi è allocato in capo al soggetto privato.

Contratti di partenariato pubblico privato

il rischio operativo connesso alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi è allocato in capo al soggetto privato si caratterizza come

Rischio di costruzione perché l'investimento è a carico del concessionario anche nel caso in cui il Comune partecipi con un contributo all'investimento

Rischio di disponibilità cioè il rischio legato alla capacità, da parte del concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti

Contratti di partenariato pubblico privato

Il concessionario nel contratto di partenariato pubblico privato viene remunerato da un canone di disponibilità

Contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica

Art. 200 codice dei contratti.

- 1. Nel caso di contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC), i ricavi di gestione dell'operatore economico sono determinati e pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica o di altri criteri di prestazione energetica stabiliti contrattualmente, purché quantificabili in relazione ai consumi. La misura di miglioramento dell'efficienza energetica, calcolata secondo le norme in materia di attestazione della prestazione energetica degli immobili e delle altre infrastrutture energivore, è resa disponibile all'ente concedente a cura dell'operatore economico e deve essere verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, anche avvalendosi di apposite piattaforme informatiche adibite per la raccolta, l'organizzazione, la gestione, l'elaborazione, la valutazione e il monitoraggio dei consumi energetici

Contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica

Nei contratti di rendimento energetico invece l'operatore economico è remunerato in relazione al livello di miglioramento dell'efficienza energetica o di altri criteri di prestazione energetica stabiliti contrattualmente, purché quantificabili in relazione ai consumi.

Il concessionario è esterno alla CER

- Il concessionario in linea generale non entra nella CER: non è qualificabile come cliente finale ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), punto 1, del decreto legislativo n. 199 del 2021.
- Egli rimane, quindi, esterno alla CER.
- Dunque, i soci fondatori della CER sono l'ente concedente e gli altri soggetti che partecipano alla costituzione.

Il concessionario è esterno alla CER

- Anche qualora l'impresa concessionaria fosse interna al perimetro della cabina primaria andrebbe verificato quanto indicato dall'articolo 31, comma 1, lettera c), che vieta la partecipazione di quelle imprese che hanno come propria attività commerciale o industriale principale la partecipazione alle CER..

Il concessionario è esterno alla CER

- la partecipazione del soggetto concessionario (selezionato attraverso la procedura pubblica) alla CER (eventualmente come consumer) comporterebbe che questo sia utilizzatore del bene pubblico costruito – gli impianti FER messi a disposizione della CER –, godendo quindi di ulteriori risorse pubbliche (incentivi connessi alla CER) che andrebbero a sommarsi a quelle erogate dall'ente concedente, così rischiando di realizzare una extraredditività non giustificata

La cessione in uso delle superfici

- Nell'ambito del rapporto concessorio, i terreni e le superfici su cui insistono gli impianti sono messi a disposizione (cessione d'uso) del concessionario.
- Il concessionario realizza gli impianti per la produzione di energia e li gestisce secondo le istruzioni impartite dal concedente, per poi restituirli al concedente alla fine della durata del rapporto concessorio. Il concessionario realizza esclusivamente impianti su terreni o superfici del concedente.

I componenti della CER

I membri della CER

1. Si trovano ad avere a disposizione gli impianti e quindi non debbono assumersi l'impegno di un investinento i
2. possono essere consumatori di energia condivisa (consumer) e, in questo caso, entrano nella CER per condividere l'incentivo.
3. possono essere anche titolari di propri impianti che insistono sui loro terreni o fabbricati (prosumer). In questo caso utilizzano in via diretta l'energia che auto-producono. Ove presenti tra i membri della CER, i soggetti consumatori che sono altresì titolari di impianti di produzione energetica mettono in condivisione nella CER l'energia auto-prodotta e non auto-consumata.

I componenti della CER

Gli impianti dei prosumer non sono parte del rapporto concessorio.

Gli impianti della CER non sono parte del diritto concessorio.

I rapporti tra la CER e la Pubblica Amministrazione sono di carattere partecipativo e non di carattere concessorio: in particolare, gli impianti FER realizzati dal soggetto privato non costituiscono l'esecuzione di una concessione pubblica

Il contratto di concessione

- Il contratto di Concessione mista di lavori e servizi nella CER ad iniziativa pubblica ha dunque per oggetto:
- a) la progettazione esecutiva, la realizzazione e la gestione (incluse la manutenzione ordinaria e straordinaria programmata e non programmata) delle Opere (impianti Fonti Energetiche Rinnovabili – FER), la cui capacità produttiva di energia dovrebbe essere commisurata alle esigenze della CER (almeno in termini di stima della capacità di autoconsumo);
- b) il servizio di supporto alla costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) e gestione tecnico-amministrativa e di rendicontazione, atta ad assicurare la condivisione e valorizzazione dell'energia elettrica prodotta;
- c) gli eventuali interventi di efficientamento energetico tesi ad abbassare il consumo energetico degli edifici pubblici;

Il contratto di concessione

il concessionario si impegna a supportare l'ente locale/Pubblica Amministrazione nella costituzione della CER, gestire e sviluppare la Comunità Energetica Rinnovabile.

Il contratto di concessione

Ad esempio

a) potrà implementare una piattaforma di gestione on line della CER per lo svolgimento di alcune attività gestorie (monitoraggio della CER; rendicontazione dell'andamento della CER;

b) potrà gestire i rapporti con GSE (referente tramite delega - richieste di incentivi ovvero autorizzazioni per la realizzazione dei nuovi impianti FER da parte della CER).

c) Potrà curare la gestione economica della CER;

d) potrà istallare misuratori energetici presso i POD dei membri della CER;

Il contratto di concessione

non possono far parte dell'oggetto contrattuale eventuali impianti commissionati dai privati o da altri enti pubblici (a meno che l'Ente concedente non assuma il ruolo di capo-fila), dovendo questi ultimi procedere a procedura concorsuale nella scelta dell'operatore privato.

La finanza di progetto

Nell'ambito del partenariato pubblico privato, un operatore economico privato (promotore) può prendere l'iniziativa di presentare ad un ente pubblico una proposta di finanza di progetto ai sensi dell'articolo 193 del Codice dei Contratti Pubblici.

Le CER e il partenariato – il modello del MEF

- La Pubblica Amministrazione può:
- c) mettere a disposizione dell'operatore privato, scelto sempre mediante procedura competitiva, proprie superfici per l'installazione di impianti dietro la corresponsione di un corrispettivo (canone concessorio) stante lo sfruttamento economico dell'asset riconosciuto all'operatore privato in via di esclusiva.

Il Privato, attraverso un apposito vincolo formulato alla costituzione del diritto di superficie, o tramite altro accordo negoziale, sarà tenuto a mettere gli impianti a disposizione della o delle CER costituite o in via di costituzione

Le CER e il partenariato – il modello del MEF

- La Pubblica Amministrazione può:
- può decidere di mettere a disposizione dell'operatore economico privato, scelto tramite procedura competitiva per l'installazione di impianti FER da mettere specificatamente a disposizione delle comunità energetiche, le proprie superfici ovvero conferirle direttamente alla CER. Il tutto dietro pagamento di canone concessorio
- in tali casistica occorre ricordare che:
- Se l'operatore è una piccola e media impresa che si configura come "cliente finale" (consumer) questa può partecipare alla CER purché la partecipazione alla CER non costituisca la sua attività commerciale e industriale principale. Inoltre nella accezione di contribuzione pubblica andranno ricompresi anche gli incentivi che il privato dovesse maturare quale membro della CER (.

Le CER e il partenariato – il modello del MEF

- Sovvengono, in tal ultimo caso, alcune considerazioni circa la necessità di assicurare la natura mutualistica delle CER e soprattutto i suoi scopi economico – sociali:
- ove il concessionario pretenda il recupero e la remunerazione dell'investimento attraverso il conferimento dei propri impianti alla CER in qualità di consumer Ciò Spotrebbe essere in contrasto con le condizioni di operatività della CER imposte dalla legge: l'assenza dello scopo di lucro e lo scopo mutualistico (benefici ambientali, economici e sociali)

Novità dall'Europa

- il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione Europea hanno predisposto
- **Lo schema Regolamento sugli appalti pubblici, che rivede le direttive 2014/23/UE 2014/24/UE 2014/25/UE**

La sfida sociale

- «**sfida sociale»** (societal challenge): criticità o situazione complessa che incide sullo svolgimento efficiente dei compiti pubblici, sull'organizzazione del committente o sul benessere dei cittadini destinatari dei servizi***;***
- **«sfida sociale»**: una questione che perturba l'efficacia e l'efficienza della prestazione dei servizi pubblici e necessita di una soluzione

La sfida sociale

-
- "**proposta di soluzione**": una proposta strategica di alto livello di un operatore economico che delinea il nucleo del suo approccio innovativo per affrontare una sfida sociale, inclusi i rischi connessi, l'impatto e i benefici potenziali e la sua visione per lo sviluppo, la sperimentazione e l'attuazione della soluzione innovativa in cooperazione con il committente pubblico
- **soluzione**: l'esito atteso di un contratto pubblico sotto forma di lavoro, servizio o fornitura;
- **offerta** formulata da un operatore che delinea l'approccio innovativo elaborato per rispondere a una sfida sociale definita dal committente pubblico;